



PROVINCIA DI MODENA

Regolamento per la disciplina del fondo incentivante le funzioni tecniche di cui
all'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Approvato con deliberazione della Giunta Unione n. 112 del 6 novembre 2024

Sommario

Articolo 1 (Oggetto e definizioni)	3
Articolo 2 (Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo)	3
Articolo 3 (Ambito di applicazione temporale)	5
Articolo 4 (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)	5
Articolo 5 (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)	6
Articolo 6 (Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti).....	6
Articolo 7 (Centrali di committenza)	7
Articolo 8 (Compatibilità e limiti di impiego)	7
Articolo 9 (Approvazione e proprietà degli elaborati).....	7
Articolo 10 (Determinazione delle risorse)	8
Articolo 11 (Criteri di ripartizione delle risorse)	9
Articolo 12 (Erogazione delle somme)	9
Articolo 13 (Coefficienti di riduzione).....	10
Articolo 14 (Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)	10
Articolo 15 (Attività svolte prima dell'entrata in vigore del regolamento)	11
Allegato 1 Tabelle Art. 11	12

Articolo 1 **(Oggetto e definizioni)**

1. Il presente regolamento detta disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Unione delle Terre d'Argine.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi e i regolamenti nazionali;
 - b) i contratti collettivi nazionali di lavoro (di seguito CCNL).
3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "Codice" il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) per "Responsabile unico del procedimento" o "RUP" il soggetto di cui all'articolo 31 del Codice;
 - c) per "lavori" quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera nn) del Codice;
 - d) per "appalti di servizi" quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera ss) del Codice;
 - e) per "appalti di forniture" quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera tt) del Codice;
 - f) per "manutenzione ordinaria" quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera oo-quater) del Codice;
 - g) per "manutenzione straordinaria" quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera oo-quinquies) del Codice;
 - h) per "Dirigente", il soggetto apicale che esercita le funzioni di cui all'articolo 107 del TUEL;
 - i) per "fondo", il fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice.

Articolo 2 **(Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo)**

1. L'incentivo si applica agli appalti di lavori, forniture e servizi affidati previo espletamento di una procedura di gara, cioè una procedura prevista dalla normativa che preveda la comparazione di più operatori economici; sono pertanto esclusi dall'applicazione della disciplina dell'incentivo delle funzioni tecniche di cui al presente regolamento tutti gli appalti di lavori, forniture e servizi affidati senza l'espletamento di una gara, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) gli affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del Codice;
 - b) gli affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 63 del Codice, senza consultazione di più operatori economici;
 - c) gli affidamenti in base a norme speciali che non prevedano l'attivazione di una gara, quali anche l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. e gli affidamenti "in house".
2. Sono altresì esclusi dall'applicazione della disciplina dell'incentivo delle funzioni tecniche di cui al presente regolamento:
 - a) i lavori in amministrazione diretta;
 - b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non siano contrassegnati da elevata complessità. Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti, pertanto, anche in relazione agli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui al presente regolamento, esclusivamente con riferimento agli interventi caratterizzati da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l'efficienza e l'efficacia della spesa. Ai fini del presente regolamento, le tipologie di intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria incentivabili, in quanto assumibili nel presupposto della "elevata/particolare complessità", sono esclusivamente le seguenti:
 - 1) Interventi di manutenzione straordinaria aventi ad oggetto lavori di riqualificazione stradale: riguardano opere di modifica sostanziale della sede stradale (tracciato e/o risanamenti e

- ripristinati massicciata), demolizione marciapiedi esistenti e creazione di nuove piste ciclopedonali, demolizione rete fognaria esistente e costruzione di nuova rete fognaria, costruzione di nuovo impianto di illuminazione pubblica, nuovi impianti di rete fibre ottiche, nuova pavimentazione in materiale speciale tipo cubetti di porfido, lastre di marmo, gneiss, ciottoli di fiume che necessitano uno studio approfondito delle nuove pendenze, modifica sostanziale del profilo longitudinale della nuova strada;
- 2) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti edifici di cui alla DGR 1661/2009 “Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”;
 - 3) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (lavori, comprese le opere provvisorie di messa in sicurezza e successive opere di controllo, verifica e rifacimento che richiedono calcoli strutturali o pareri degli enti preposti, e impianti) di immobili vincolati;
 - 4) Opere di manutenzione straordinaria di immobili che prevedano interventi strutturali di cui all’art. 94-bis del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, in adeguamento alle linee guida approvate con il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 30 aprile 2020, così come definiti dalla DGR n. 1814 del 07.12.2020;
 - 5) Interventi di manutenzione straordinaria che comportano un adeguamento alle normative vigenti mediante applicazione di nuove tecnologie/materiali e rispetto dei CAM, degli impianti esistenti idrici, elettrici e di climatizzazione; realizzazione di nuovi impianti; realizzazione di impianti fotovoltaici;
 - 6) Interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici, consistenti in lavori di riqualificazione energetica che riguardino l’involucro e che consentano un risparmio dei consumi energetici/idrici, ai sensi delle normative vigenti regionali e nazionali;
 - 7) Interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione (sia interna che esterna) che prevedano la sostituzione di tecnologia, con conseguente necessità di nuovi calcoli illuminotecnici e rispetto della normativa regionale sull’inquinamento luminoso.
 - 8) Interventi di manutenzione straordinaria di immobili destinati ad edifici scolastici, ivi inclusi gli impianti sportivi collegati;
 - 9) Interventi di manutenzione straordinaria di impianti sportivi quando soggetti al parere della Commissione comunale/provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
 - 10) Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio di verde pubblico (comprese le aree verdi scolastiche/sportive) e delle attrezzature ivi presenti, che prevedano tra l’altro analisi strumentali di stabilità degli alberi, piani di gestione del rischio, implementazione del censimento del verde pubblico conformemente ai CAM, verifiche di sicurezza degli arredi;
 - 11) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio di verde pubblico soggetto a tutela di bene culturale o paesaggistico (comprese le opere provvisorie di messa in sicurezza, verifiche che richiedono analisi strumentali e pareri degli enti preposti)
- c) il partenariato pubblico privato di cui agli articoli da 180 a 191 del Codice; le concessioni di cui agli articoli da 164 a 179 del Codice; le opere pubbliche a scomputo degli oneri di urbanizzazione, realizzate ai sensi dell’art. 16 del d.p.r. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), sia nel caso in cui si tratti di opere incluse nel raggio applicativo del codice degli appalti sia nel caso in cui si tratti di opere estranee a tale disciplina;
- d) le procedure di affidamento di forniture e servizi per le quali non sia necessaria la nomina del direttore dell’esecuzione ai sensi delle Linee guida n. 3 dell’ANAC, quindi quelle diverse da:
- 1) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
 - 2) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - 3) prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
 - 4) interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla

- necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- 5) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento;
- e) gli affidamenti esclusi dall'applicazione del Codice di cui all'articolo 17 del Codice;
- f) le adesioni a convenzioni attivate dalle centrali di committenza quali CONSIP, Intercent-ER e altri soggetti aggregatori nel caso in cui le attività del personale coinvolto nella fase esecutiva non abbiano caratteristiche di particolare complessità.
3. Il presente regolamento si applica:
- a) al personale dell'Amministrazione, anche a tempo determinato e in somministrazione con rapporto di lavoro di almeno sei mesi, che svolge le funzioni o attività di cui all'art. 4;
- b) ai dipendenti di altre amministrazioni che assumono gli incarichi conferiti dall'Amministrazione nei casi stabiliti dall'articolo 6.
4. In particolare, sono soggetti interessati al presente regolamento:
- a) il Responsabile unico del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni o delle attività elencate all'articolo 4, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture;
- b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) formalmente individuati. Per collaboratori si intende il personale tecnico o amministrativo individuato dal Dirigente o dal RUP che, in rapporto alla singola funzione tecnica incentivabile dell'intervento di cui trattasi, contribuisce, con il proprio lavoro, in misura significativa, alla realizzazione, allo sviluppo e alla riuscita dell'attività stessa, a condizione che la relativa partecipazione sia accertabile tramite la sottoscrizione di documenti istruttori (es. relazioni istruttorie indirizzate al RUP) o inerenti la fase esecutiva (es. verbali di sopralluogo, atti di verifica di contratti di subappalto, SAL, ecc.) o tramite sistemi di tracciamento dell'attività svolta nell'ambito dei gestionali in uso (es. redazione e inserimento proposte di determinazione, proposte di deliberazione). Non sono incentivabili forme di collaborazione che si risolvano in attività ordinarie connesse all'attività lavorativa quali, a titolo esemplificativo, funzioni di protocollazione, di segreteria di settore, di relazioni con il pubblico (cittadini o tecnici esterni), di controllo di gestione ecc.
5. Il personale con qualifica dirigenziale non può essere destinatario degli incentivi ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Codice, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 8, comma 5, del d.l. 13/2023, convertito in legge 41/2023.

Articolo 3 **(Ambito di applicazione temporale)**

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito siano stati pubblicati o trasmessi dopo il 19 aprile 2016, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 del d.l. 121/2021, convertito in legge 156/2021, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
2. Per gli interventi per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito siano stati pubblicati o trasmessi fino al 19 aprile 2016, continua ad applicarsi la disciplina previgente in applicazione del d.lgs. 163/2006.
3. Il regolamento non si applica agli appalti di lavori, servizi o forniture regolati dal d.lgs. 36/2023.

Articolo 4 **(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)**

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, comma 4, riguardano le seguenti funzioni o attività:
- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione);
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) responsabile unico del procedimento;

- e) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, il direttore operativo, gli ispettori di cantiere);
 - f) direzione dell'esecuzione;
 - g) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico-amministrativo o il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
 - h) collaborazione tecnica o amministrativa alle funzioni o attività di cui alle lettere da a) a g).
2. Per quanto riguarda le adesioni alle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), sono incentivate solo le attività relative alla fase di esecuzione.
 3. Per il solo periodo compreso tra il 19 aprile e il 17 giugno 2019 (periodo di vigenza delle disposizioni del d.l. 32/2019) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera aa), del citato decreto-legge.
 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, ai fini della quantificazione dell'incentivo e del rispetto dei limiti sulla percezione del medesimo, si applicano le norme vigenti al momento dello svolgimento dell'attività.

Articolo 5

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di una fornitura, servizio o lavoro sono proposti dal RUP ai fini della successiva individuazione con atto del Dirigente (nel caso di personale non appartenente al settore sentito il competente Dirigente). L'individuazione/nomina dei dipendenti cui sono assegnate le funzioni tecniche relative alle attività di programmazione della spesa (ivi incluso il personale dei servizi finanziari), di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di regolare esecuzione o di verifica di conformità, di collaudatore statico, e dei relativi collaboratori, deve essere formalizzata, almeno per le fasi destinate a concludersi con l'affidamento della gara, anteriormente all'inserimento dell'intervento nell'elenco annuale di cui all'art. 21 del Codice; per le funzioni inerenti la fase esecutiva, la formale individuazione del personale avente titolo all'incentivo deve avvenire anteriormente all'inizio della medesima fase esecutiva. Ogni eventuale variazione dei nominativi prescelti per le specifiche attività dovrà essere oggetto di apposito atto formale, tracciato e motivato e comunicato agli interessati.
2. Nella scelta si tiene conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 riporta espressamente le funzioni o le attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

Articolo 6

(Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti o disponibili le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio presso l'Amministrazione, il RUP può proporre dipendenti di altre stazioni appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 4 svolte dal personale in servizio presso l'Amministrazione a favore di altre stazioni appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime e previa formalizzazione dell'affidamento dell'incarico da parte delle medesime, sono trasferiti dalla stazione appaltante beneficiaria della prestazione, all'Amministrazione quale ente da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere

corrisposti allo stesso personale. Il pagamento è effettuato dal servizio preposto alla gestione del trattamento economico, previo scorporo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, solo a seguito di effettivo introito delle risorse versate dalla stazione appaltante beneficiaria della prestazione.

3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 4, svolte a favore dell'Amministrazione dal personale di altre stazioni appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla stazione appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi 2 e 3, rientra nei limiti di cui all'articolo 8, comma 2.

Articolo 7 (Centrali di committenza)

1. Qualora l'Amministrazione si avvalga di una centrale unica di committenza/stazione unica appaltante per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 113, comma 5 del Codice, destina alla centrale di committenza il 50% degli incentivi relativi alla fase di predisposizione e di controllo delle procedure di gara (tabelle 1 e 3) e alla fase di competenza del RUP in sede di affidamento (tabelle 2 e 4).

2. La quota assegnata alla Centrale/SUA è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale/SUA.

3. Il riparto tra i dipendenti delle centrali di committenza degli incentivi trasferiti viene fatto sulla base dei regolamenti in vigore presso tali soggetti.

Articolo 8 (Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche (gruppi di lavoro) possono partecipare, anche contemporaneamente, a più procedure di appalto.

2. Gli incentivi complessivamente maturati nel corso dell'anno dal personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare il limite fissato dall'articolo 113, comma 3, del Codice del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato o premi per la performance, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre stazioni appaltanti. Le eventuali somme non erogate ai dipendenti, perché eccedenti il predetto importo percentuale costituiscono economie.

3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Amministrazione acquisisce le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre stazioni appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità il servizio preposto alla realizzazione delle attività fornisce le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

4. In conformità a quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, il limite di cui all'articolo 113, comma 3, del Codice si considera rispetto all'anno di espletamento delle attività incentivate e della conseguente maturazione del diritto alla corresponsione degli incentivi, per tutte le attività e funzioni svolte fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 9 (Approvazione e proprietà degli elaborati)

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva

dell'Amministrazione, che potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 10 (Determinazione delle risorse)

1. Nella determinazione delle risorse costituenti il fondo confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni e le attività di cui all'articolo 4, nella misura stabilita al comma 3 del presente articolo. Negli atti di approvazione dei progetti o, in subordine, nella determinazione a contrarre dei singoli lavori, servizi o forniture vengono determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, IVA esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4, del Codice, il fondo è destinato:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui all'articolo 11, tra i soggetti di cui all'articolo 5;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - 1) all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - 2) all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - 3) per l'attivazione presso l'Amministrazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dalla legge, nonché dell'IRAP.
5. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei lavori (applicazione a scaglioni)	Percentuale da applicare
inferiore a euro 1.000.000,00	2%
Pari o superiore a euro 1.000.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria	1,9%
Pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria	1,6%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei servizi o delle forniture (applicazione a scaglioni)	Percentuale da applicare
fino a euro 500.000,00	2%

oltre euro 500.000,00	1,5%
-----------------------	------

6. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto secondo la disciplina dell'articolo 2, comma 2, lettera d) del presente regolamento.

7. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento o assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

8. L'importo del fondo gravante sul singolo appalto viene ricalcolato sulla base del nuovo importo rideterminato da lavori, servizi o forniture supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), del Codice, da varianti in corso d'opera, in aumento, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c), del Codice e comunque da ogni modifica contrattuale disposta ai sensi dell'art. 106 del Codice, compresa l'applicazione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a). Non danno luogo ad incremento del fondo le varianti in corso d'opera disposte ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del Codice, connesse all'aumento dei costi dei materiali, che, per disposizione legislativa, sono approvate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non comportano il ricalcolo del fondo i meccanismi di compensazione prezzi previsti dalla normativa vigente, nonché i meccanismi di indicizzazione.

Articolo 11

(Criteri di ripartizione delle risorse)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - b) tipologia di incarichi svolti in relazione alle mansioni dell'area in cui sono rispettivamente inquadrati i dipendenti;
 - c) complessità delle opere, servizi o forniture derivante anche dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle allegate Tabelle. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Articolo 12

(Erogazione delle somme)

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento, da parte del Dirigente preposto alla realizzazione delle funzioni o attività di cui all'articolo 4, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 4 affidate, siano state svolte senza errori o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi 3 e 4.
3. In caso di accertamento del mancato rispetto dei tempi e dei costi stabiliti per cause imputabili al gruppo di lavoro, il Dirigente applica una riduzione della quota spettante alle figure coinvolte nella misura del:
 - a) 10% per incremento di costi e/o tempi contenuti nella misura del 30%;
 - b) 25% per incremento di costi e/o tempi in misura superiore al 30% e fino al 50%;
 - c) 50% per incremento di costi e/o tempi superiore al 50%.
4. Al fine dell'accertamento dei costi di cui al comma 3, fa fede il costo complessivo indicato in quadro economico del progetto esecutivo depurato del ribasso d'asta. Non sono considerati eventuali incrementi di costi nei casi stabiliti dall'art. 106 del Codice se non imputabili al gruppo di lavoro. Al fine dell'accertamento dei tempi di cui al comma 3, fanno fede eventuali scostamenti imputabili al gruppo di lavoro rispetto a:
 - a) i tempi indicati nell'atto di nomina del gruppo di lavoro di cui all'articolo 5, per le prestazioni eseguite sino all'atto di aggiudicazione del contratto;

- b) per la direzione dei lavori: il cronoprogramma dell'opera. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del Codice. Sono, altresì, esclusi scostamenti dei tempi imputabili all'appaltatore (cui corrisponde una penale);
- c) per il collaudo o certificato di regolare esecuzione: i tempi previsti all'art.102 del Codice.
5. Per le procedure relative a servizi e forniture, si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui al presente articolo, tenendo in considerazione la rilevanza che il ritardo ha avuto sull'utilità del bene o servizio.
6. L'Ente recupera le somme non dovute eventualmente già erogate.
7. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori o i ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le eventuali somme non percepite dai dipendenti, in conseguenza dell'accertamento, rimangono nel fondo ed incrementano la quota di cui all'articolo 10, comma 3, lett. b). Nel caso in cui, in ragione della tipologia del finanziamento non sia ammissibile la destinazione alle finalità di cui allo stesso articolo 10, comma 3, lett. b), la quota costituisce economia.

Articolo 13 (Coefficienti di riduzione)

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata in parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e in parte a professionisti esterni, le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione (da individuarsi seguendo la suddivisione delle tabelle di ripartizione) o dai dipendenti di altre stazioni appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, rimangono nel fondo ed incrementano la quota di cui all'articolo 10, comma 3, lett. b). Nel caso in cui, in ragione della tipologia del finanziamento, non sia ammissibile la destinazione alle finalità di cui allo stesso articolo 10, comma 3, lett. b), la quota costituisce economia.

Articolo 14 (Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. Il Dirigente di cui all'articolo 12, comma 1, stabilisce in via preventiva - su proposta del responsabile del procedimento - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro. In caso di successione nel tempo nell'esercizio della singola funzione da parte di diversi dipendenti, l'incentivo spettante è assegnato al singolo in misura corrispondente al periodo in cui la funzione è stata effettivamente esercitata.
2. Ai fini della riconoscibilità dell'incentivo, le prestazioni sono da considerarsi rese:
- a) per la programmazione della spesa, con l'emanazione del relativo provvedimento, vale a dire con l'approvazione dei competenti strumenti di programmazione o relativa variazione in corso di esercizio;
 - b) per la valutazione preventiva dei progetti, con la sottoscrizione del verbale di validazione da parte del RUP;
 - c) per le procedure di affidamento, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - d) per la direzione dei lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - e) per la direzione dell'esecuzione con l'emissione del certificato di regolare esecuzione o il certificato di verifica di conformità;
 - f) per il collaudo tecnico amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione, nei casi previsti dalla norma.
3. Il diritto alla percezione dell'incentivo si perfeziona:
- a) per le fasi di cui al comma 2, lettere da a) a c), con la stipula del contratto;
 - b) per le fasi di cui al comma 2, lettere d) ed f), con l'emissione del certificato di collaudo, anche parziale, o del certificato di regolare esecuzione, anche parziale;

c) per la fase di cui al comma 2, lettera e), con l'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di verifica di conformità.

4. Per la direzione dell'esecuzione di contratti di forniture e servizi di durata pluriennale il diritto alla percezione dell'incentivo si perfeziona con l'espletamento delle verifiche periodiche da parte del direttore dell'esecuzione (accertamento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali); la verifica della regolare esecuzione dei servizi e forniture, anche in corso di esecuzione, costituisce parte integrante del procedimento di liquidazione delle fatture emesse dall'appaltatore. La liquidazione dell'incentivo viene fatta una volta all'anno.

5. Nel caso di appalti finanziati, anche parzialmente, da un soggetto terzo, soggetti a rendicontazione, il diritto alla percezione dell'incentivo si perfeziona solamente con il riconoscimento definitivo (liquidazione del saldo), da parte dell'ente erogante il finanziamento, delle risorse spettanti per l'intervento, comprensive delle quote per l'incentivazione delle funzioni tecniche e viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e solo in caso di realizzazione dell'opera fino a collaudo finale o certificato di regolare esecuzione.

6. La determinazione di quantificazione e liquidazione degli incentivi contiene l'attestazione:

a) delle attività assegnate e di quelle espletate;

b) dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio o fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e delle attività;

c) che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza, quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

7. La determinazione di cui al comma 6, esecutiva ai sensi di legge, è successivamente trasmessa dal Dirigente competente al Settore "Servizi al Personale - servizio preposto alla gestione del trattamento economico", affinché il medesimo provveda all'erogazione degli incentivi sulla base delle indicazioni in essa contenute.

Articolo 15

(Attività svolte prima dell'entrata in vigore del regolamento)

1. Per tutte le attività incentivabili svolte prima dell'entrata in vigore del regolamento, se non già adempiute le formalità previste dall'articolo 5, il Dirigente adotta un atto ricognitorio con il quale individua il personale che ha svolto le varie funzioni e attività. Per tali interventi, il Dirigente attesta le attività svolte dal personale, anche in relazione ai presupposti di cui all'articolo 2, comma 4, e laddove, al tempo dello svolgimento dell'attività, non fossero operative le modalità di tracciamento ivi previste, provvede a motivare specificamente le funzioni collaborative.

2. Per tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria svolti prima dell'entrata in vigore del regolamento, in fase di accertamento e attestazione, il Dirigente, ferma restando la necessaria riconducibilità dei lavori alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), dovrà motivatamente confermare la particolare complessità della manutenzione. In assenza di tale conferma non si potrà liquidare l'incentivo.

Allegato 1 Tabelle Art. 11

1. PERIODO ANTECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO-LEGGE n. 32/2019 (sino al 18/04/2019 compreso) E PERIODO SUCCESSIVO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE n. 55/2019 (dal 18/06/2019 in poi)					
Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori					
FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 9%	Fase verifica 10%	Fase di predisposizione e di controllo delle procedure di gara 10%	Fase esecuzione 71%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	1%				1%
Responsabile del procedimento		6%	3%	10%	19%
Valutazione preventiva del progetto		2%			2%
Direzione dei lavori (ivi incluso l'eventuale attività del <u>direttore operativo</u> e dell' <u>ispettore di cantiere</u>)				36%	41%
<u>Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione</u>				5%	
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione				5%	5%
Collaboratori tecnici e amministrativi	8%	2%	7%	15%	32%

2. PERIODO RICOMPRESO TRA L'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO-LEGGE n. 32/2019 E L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE n. 55/2019 (dal 19/04/2019 al 17/06/2019)

Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori

FUNZIONE AFFIDATA	Fase progettazione 9%	Fase verifica 10%	Fase di competenza del RUP in sede di affidamento 10%	Fase esecuzione e 71%	Totale 100%
Responsabile del procedimento		6%	3%	10%	19%
Progettista e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	3%				3%
Verificatore della progettazione		2%			2%
Direzione dei lavori (ivi incluso l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)				36%	41%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione				5%	
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione				5%	5%
Collaboratori tecnici e amministrativi	6%	2%	7%	15%	30%

3. PERIODO ANTECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO-LEGGE n. 32/2019 (sino al 18/04/2019 compreso) E PERIODO SUCCESSIVO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE n. 55/2019 (dal 18/06/2019 in poi)

Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione (solo per investimenti) 5%	Fase di predisposizione e di controllo delle procedure di gara 30%	Fase esecuzione 65%	Tot. per fasi 100%
Responsabile della programmazione	1%			1%
Responsabile del procedimento		20%	20%	40%
Direttore dell'esecuzione			35%	35%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione			1%	1%
Collaboratori tecnici e amministrativi	4%	10%	9%	23%

4. PERIODO RICOMPRESO TRA L'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO-LEGGE n. 32/2019 E L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE n. 55/2019 (dal 19/04/2019 al 17/06/2019)

Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

FUNZIONE AFFIDATA	Fase progettazione dell'acquisizione di beni e servizi 5%	Fase di competenza RUP in sede di affidamento 30%	Fase esecuzione 65%	Tot. per fasi 100%
Responsabile della progettazione	1%			1%
Responsabile del procedimento		20%	20%	40%
Direttore dell'esecuzione			35%	35%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione			1%	1%
Collaboratori tecnici e amministrativi	4%	10%	9%	23%